

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3616 del 29/09/2016
Oggetto	FE07T0255 - Atto di concessione per occupazione area demaniale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3699 del 29/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE07T0255
COMUNE DI FERRARA (FE)

LA RESPONSABILE

Premesso:

- Che la gestione dei beni del demanio idrico è stata conferita alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 86 e 89 del D.Lgs 112/98 e successive modificazioni;

- Che la Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, strutture nelle quali sono riordinati e riorganizzati i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

- Che con determinazione del Direttore Generale Ambiente del 18 aprile 2001, n. 3261, è stato affidato ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio idrico e che tale funzione decorre dalla data del 21 febbraio 2001;

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n.1260 del 22/07/2002 si è proceduto all'istituzione dei Servizi Tecnici di Bacino (STB), come articolazione tecnica del governo regionale del territorio, stabilendo sinteticamente le competenze di tali Servizi che sostituiscono i citati Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche e Risorse Forestali, demandando alla competente Direzione generale la

delimitazione territoriale di dettaglio degli ambiti di competenza dei Servizi istituiti;

- Che con determinazione del 25/11/2003 n. 16155 la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo ha delimitato a una scala di maggiore dettaglio gli ambiti territoriali di competenza degli S.T.B.;

- Che, per effetto della L.R. 13/2015 e della D.G.R. 453/2016, dal 01/05/2016 la competenza in materia di concessioni di demanio idrico è di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA;

- Che con la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e relative Delibere di G.R. si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- VISTA l'istanza presentata in data 28/02/2007 assunta al protocollo RER n. PG.2007.57817 - pratica n. FE07T0255 - della Società Tifone S.r.l. C.F. e P.Iva: 00053110383, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) in Via Modena n. 248, con la quale veniva richiesta la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico di acque depurate nel canale Burana, sito in via Modena n. 248 nel Comune di Ferrara (FE), area oggetto dell'occupazione censita catastalmente al Foglio 97 mappale 198 del Comune medesimo;

- Preso atto che in data 29/08/2007 prot. 218746 è stata rilasciata l'autorizzazione ai soli fini idraulici n. 6625 con richiesta di versamento del canone annuo anticipato e del deposito cauzionale entrambi pari ad € 450,00;

- Dato atto che in data 14/09/2007 è stato corrisposto alla Regione Emilia Romagna una somma di € 450,00, mediante versamento sul c/c postale n.23204563 intestato a "Regione Emilia-Romagna Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e del patrimonio indisponibile (art.6 L.R. 25 febbraio 2000, n.10)" e introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2007;

- Dato atto che la cauzione, quantificata in € 450,00 ai sensi dell'art. 20, comma 11, L.R. 7/2004 s.m.i., è stata

versata in data 14/09/2007 sul c/c postale n.367409 intestato al "Presidente della Giunta Regionale" e introitata sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2007;

- Visto che il Comune di Ferrara ha espresso nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 12/11/2015 per lo scarico in esame, a favore della Società Tifone Ambiente s.r.l. C.F e P.Iva 00392510384, trasmessa al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano in data 02/03/2016 prot. PG/2016/141326;

- Vista la scrittura privata del 08/10/2015 allegata al nulla osta sopra citato, a firma delle Società Tifone Ambiente s.r.l. e Tifone s.r.l., con cui entrambe le Società insediate in un unico complesso immobiliare hanno gli scarichi confluenti in un'unica tubazione, chiedono un'unica A.U.A. e tale tubazione costituisce l'unica occupazione di demanio idrico pertinente allo scarico da autorizzare e da concessionare;

- Vista l'istanza presentata in data 06/04/2016 assunta al protocollo RER n. PG.2016.243558 dalla Società Tifone Ambiente S.r.l. C.F. e P.Iva: 00392510384, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) in Via Modena n. 248/a, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Guizzardi Pietro nato a Ferrara (Fe) il 25/06/1931 C.F.: GZZPTR31H25D548G, con la quale veniva richiesta la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico di acque depurate nel canale Burana, sito in via Modena n. 248-250 nel Comune di Ferrara (FE), area censita catastalmente al Foglio 97 mappale 188;

- Preso atto del parere favorevole di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa trasmesso in data 13/05/2016 ed assunto al prot. PGFE/2016/4802 di ARPAE;

- Preso atto dell'istruttoria eseguita e del disciplinare tecnico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano trasmesso in data 30/06/2016, accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 16/09/2016;

- Preso atto della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 113 del 20/04/2016 e che nel termine di

30 (trenta) giorni non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1622 recante "Disposizioni in materia di Demanio Idrico anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";

- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico, nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;

Attestata la regolarità amministrativa

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla Società Tifone Ambiente S.r.l. C.F. e P.Iva: 00392510384, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) in Via Modena n. 248/a, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la concessione demaniale per il mantenimento di uno scarico di acque depurate nel canale Burana, sito in via Modena n. 248-252 nel Comune di Ferrara (FE), area oggetto dell'occupazione censita catastalmente al Foglio 97 mappale 188 del medesimo Comune, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la durata della presente concessione è fissata, ai sensi dell'art. 17 L.R. 7/2004, in anni 12 (dodici) a partire dalla data di adozione del presente atto e l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00=, versate dal richiedente in data 31/03/2016 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e delle ll. 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, n.127 (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2016;

4) di stabilire che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna un indennizzo, per gli anni dal 2006 al 2011 di complessivi € 450,00= calcolato in base alla L.R. 7/2004 e per gli anni dal 2012 al 2016 di complessivi € 650,00= calcolato in base alla deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011 n. 469, per un importo totale di € 1.100,00=, tramite bonifico bancario sul numero IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art.6 L.R. 25 febbraio 2000, n.10)". Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2016;

5) di dare atto che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone anticipato per l'anno 2017 fissato in € 130,00=, tramite bonifico bancario sul numero IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art.6 L.R. 25 febbraio 2000, n.10)". Tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2016;

6) di stabilire che il **canone annuale** è fissato in **€ 130,00**, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

8) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2017 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite

bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale;

- trasmettere ad ARPAE la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento di ogni canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

10) di dare atto che la cauzione, quantificata in € 250,00= ai sensi dell'art. 20, comma 11, L.R. 7/2004 e dell'art.8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., è stata versata dalla Società Tifone Ambiente S.r.l. tramite bonifico bancario sul numero IBAN: IT 18 C 07601 02400 000000367409, intestato al "Presidente della Giunta Regionale" (art.6 L.R. 25 febbraio 2000, n.10)" in data 23/09/2016 a garanzia del presente titolo concessorio ed è introitata sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2016. La cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente;

11) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

13) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e in base alle disposizioni vigenti per ARPAE;

14) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso.

15) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO

Vista la domanda del richiedente, Tifone Ambiente S.r.l., con la quale ha chiesto l'occupazione di bene del demanio idrico;

Viste le risultanze del sopralluogo, appositamente effettuato dal tecnico di vigilanza di zona di questo Servizio;

Vista altresì la conclusione positiva delle verifiche tecnico-amministrative fin qui operate, si redige il presente disciplinare tecnico:

Art. 1 - Oggetto

Il richiedente è autorizzato ad occupare una porzione di area del demanio idrico per mantenere un manufatto di scarico acque depurate Ø300, in sponda destra del Canale Burana, in loc. Cassana.

Tale manufatto occupa parte del mapp. 188 (demanio idrico) del fg. 97 del Comune di Ferrara.

Art. 2 - Durata concessione

L'occupazione avrà una durata di anni 12 decorrenti dalla data dell'atto di concessione.

Art. 3 - Prescrizioni tecniche

Il manufatto di scarico dovrà essere realizzato con idonea tubazione interrata ed eventualmente protetta da struttura compatibile con le caratteristiche urbanistiche e ambientali e confluyente nel corpo idrico ad una quota non inferiore a m 0,30 dalla superficie del pelo libero (o dalla quota 0,00 slm, nel caso di corpo idrico soggetto a ingressione marina).

In ogni caso il manufatto non dovrà essere di ostacolo alla navigazione (il concessionario dovrà attenersi alle prescrizioni del gestore la navigazione nel caso di opera su tratti navigabili del reticolo idraulico).

La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto.

Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

Ogni modifica all'opera dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 4 - Prescrizioni generali

Il richiedente dovrà provvedere, a sue spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- alla completa demolizione delle opere formanti oggetto della concessione e comunque al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

- a qualunque tipo di adeguamento o di modifica delle opere o delle attività venisse richiesto da questo Servizio per motivi di pubblico interesse;

- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del canale ed alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;

- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici o della navigazione.

Art. 5 - Responsabilità

Il richiedente è interamente responsabile dell'opera e degli eventuali danni che la sua presenza dovesse provocare alle opere idrauliche e/o a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione e con le prescrizioni che questo Servizio vorrà impartire.

Art. 6 - Obblighi

Il richiedente dovrà assicurare il libero transito sulle opere idrauliche e loro pertinenze al personale regionale incaricato e relativi mezzi di servizio.

Il richiedente dovrà altresì esibire, a semplice richiesta del personale regionale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, l'Atto di concessione cui la presente è allegata.

Art. 7 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.